



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI IN AMBITO
SOCIALE E SCOLASTICO**

(approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 31 luglio 2018 n. 52)

Art. 1

PRINCIPI ISPIRATORI

Sui principi informatori dell'intervento assistenziale, occorre fare riferimento a quanto indicato dalla Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei Servizi Sociali” e dalla Legge Regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ovvero:

- =uguaglianza, a parità di bisogno, dell'intervento di assistenza sociale;
- =rispetto della persona e della sua dignità;
- =adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona, limitando il più possibile il ricorso agli inserimenti in strutture residenziali;
- =concezione unitaria degli interventi volta al superamento della loro settorializzazione e categorizzazione;
- =rispetto delle opzioni individuali degli utenti in riferimento alle risposte assistenziali esistenti;
- =qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità dell'intervento;
- fruizione dell'intervento assistenziale negli ambiti territoriali di residenza dell'utente.

In coerenza e continuità con i suddetti principi con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale si prefigge in particolare l'obiettivo di contrastare le condizioni di disagio evitando lo sterile approccio del “mero assistenzialismo”, ma promuovendo **lo sviluppo delle capacità individuali e della comunità** come presupposto per l'autonomia degli individui e delle famiglie e la loro **progressiva conquista dell'indipendenza dai servizi sociali comunali**.

Per quanto riguarda l'intervento assistenziale e contributivo in ambito scolastico, si fa esplicito riferimento alla normativa regionale vigente, con finalità volte a facilitare l'accesso e la frequenza nonché la qualificazione del sistema scolastico.

Art. 2

FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, ANCHE IN AMBITO SCOLASTICO, DI COMPETENZA COMUNALE

- a) assistenza economica ordinaria e straordinaria;
- b) assistenza domiciliare;
- c) integrazione retta per inserimenti in strutture residenziali o semiresidenziali;
- d) inserimenti socio-lavorativi – tirocini formativi;
- e) inserimenti di cittadini pensionati in attività socialmente utili;
- f) attività di volontariato di soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito;
- g) vacanze anziani;
- h) orti per anziani;
- j) contributi ad associazioni del territorio che operano in ambito sociale;
- k) interventi per il diritto allo studio;
- i) contributi finalizzati alla qualificazione del sistema scolastico;

Art. 3

ORGANO COMPETENTE

Sono di competenza della **Giunta Comunale**:

- l'erogazione degli interventi di cui al punto i), ovvero:
 - contributi ad associazioni del territorio che operano in ambito sociale
- la determinazione nell'ambito del PEG, sulla base del Bilancio di Previsione adottato dal Consiglio Comunale, dell'ammontare delle risorse disponibili per gli interventi di cui all'art. 2 e degli obiettivi generali da raggiungere anche mediante la predisposizione di appositi indicatori. A tal fine potrà essere assicurato, preliminarmente all'approvazione del bilancio, un opportuno confronto con le organizzazioni sindacali e con la Consulta Sociale Comunale.

Vengono disposti con proprio **atto** dal **Responsabile del Settore Scuola,Cultura, Servizi Sociali e Sport**:

- l'erogazione degli interventi di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), j) e k) ovvero
 - assistenza economica ordinaria e straordinaria;
 - assistenza domiciliare;
 - integrazione retta per inserimenti in strutture residenziali o semiresidenziali;
 - inserimenti socio-lavorativi – tirocini formativi;
 - inserimenti di cittadini pensionati in attività socialmente utili;
 - attività di volontariato di soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito;
 - vacanze anziani;
 - orti per anziani;
 - interventi per il diritto allo studio;
 - contributi finalizzati alla qualificazione del sistema scolastico;

Viene inoltre approvato con atto del Responsabile del Settore Scuola,Cultura, Servizi Sociali e Sport ogni altro intervento di natura non discrezionale.

- per ogni domanda debitamente documentata va inoltre accertata, da parte del Responsabile del Settore Scuola,Cultura, Servizi Sociali e Sport, la congruità con le finalità del presente regolamento.

Art. 4

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

Per l'accesso a tutte le prestazioni del presente regolamento, salvo quando non indicato diversamente, occorre disporre al momento della presentazione della domanda anche dell'attestazione in corso di validità dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 159.

Art. 5

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Requisiti oggettivi per la concessione degli interventi

Per accedere agli interventi assistenziali, si tiene conto della situazione economico-finanziaria del soggetto e del nucleo familiare e, qualora la situazione lo richieda, della consistenza del reddito e del patrimonio dei parenti tenuti al mantenimento (art. 433 del Codice Civile).

Di norma è richiesto che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:

- 1 Non essere proprietario di immobili diversi dalla casa di abitazione**
- 2 Non essere proprietario di automobili di cilindrata superiore ai 1600 cc (solo se immatricolate da meno di 10 anni dal momento di presentazione della domanda di contributo)**
- 3 Non essere proprietario di natanti e/o fuoribordo**
- 4 Non possedere un Indicatore delle Situazione Economica Equivalente (ISEE) al minimo vitale (MV) così calcolato:
120% del minimo pensionistico INPS del primo gennaio di ogni anno (definito d'ora in avanti: minimo INPS).**

In ogni caso, qualora il tenore di vita effettivo emergente da appositi accertamenti fosse in contrasto con lo stato di indigenza risultante dalla documentazione prodotta, l'intervento di assistenza economica non verrà concesso.

Gli interventi di assistenza economica ordinaria e straordinaria sono concessi al medesimo richiedente di norma per un periodo massimo pari ad anni 3 consecutivi. Decorso tale termine ogni successiva richiesta verrà respinta, salvo presenza di situazioni di particolare gravità od urgenza appositamente documentate e certificate dall'assistente sociale di riferimento;

Viceversa, in caso di particolare e motivata significatività dell'intervento si può prescindere dal requisito economico di cui al punto 4. A questa variabile si associa la valutazione circa i riflessi economici derivanti dalla eventuale presenza di qualche malattia o altri stati di bisogno debitamente documentati.

Di norma, per poter accedere agli interventi economici del presente articolo, nelle famiglie in cui non sono presenti figli in età da nido, tutti i componenti adulti del nucleo che abbiano terminato il proprio percorso di studi, devono o essere regolarmente occupati o essere iscritti presso il Centro per l'impiego avendo sottoscritto la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID).

Nella valutazione della situazione economica del nucleo richiedente si tiene conto anche degli altri benefici economici eventualmente percepiti previsti dalla normativa regionale o nazionale (Fondo Locazione, Assegno Maternità, Nucleo Numeroso, etc), nonché dei contributi economici ottenuti dalle associazioni di volontariato che operano in campo assistenziale sul territorio comunale con le quali l'assistente sociale di riferimento si confronterà, prima di formulare la proposta relativa alla misura dei sussidi economici di cui sotto.

Tipologia di interventi

Sono previsti i seguenti interventi di sostegno economico:

- **Sussidi straordinari:** erogati per sopperire a situazioni aventi il carattere dell'eccezionalità. Ciascun beneficiario non potrà ricevere nell'ambito del medesimo anno più di 3 sussidi straordinari i quali complessivamente non potranno superare di norma € 1.200,00. Per ciascuna situazione, l'assistente sociale di riferimento predispose una relazione illustrante le ragioni del bisogno e le finalità dell'intervento proposto, nonché gli impegni dell'assistito per superare il momento di bisogno.
- **Interventi d'emergenza:** erogati, su proposta dell'assistente sociale di riferimento, per particolari situazioni d'urgenza ed emergenza per un importo unitario non superiore di norma a 300,00 €, nell'ambito di un fondo economale definito dal Responsabile del Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport nell'atto di approvazione degli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 2.
- **Buoni Spesa:** erogati in alternativa a contributi monetari per poter acquistare prodotti alimentari di prima necessità presso le attività commerciali che si renderanno disponibili a convenzionarsi col Comune

Procedura d'ammissione

L'interessato, o chi per esso, dovrà presentare specifica domanda utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali ed indicando il tipo d'intervento richiesto.

Tale domanda dovrà essere ripetuta ogni volta che l'interessato/a rivolga nuova richiesta di intervento.

L'Ufficio incaricato del procedimento potrà richiedere, ad integrazione della dichiarazione di cui sopra, la documentazione ritenuta necessaria (es. busta paga, documentazione bancaria, iscrizioni al centro per l'impiego o agenzie interinali, etc) per una corretta istruttoria della pratica.

L'assistente sociale di riferimento cerca di individuare, sulla base delle proprie specifiche competenze e conoscenze, suffragate per le situazioni più complesse anche da eventuali specifiche visite domiciliari, l'intervento più adatto ed opportuno alla situazione del caso e formula una proposta/progetto di intervento.

La definizione della proposta di sussidio economico è avanzata da una commissione composta dalle assistenti sociali comunali e dall'Istruttore Direttivo dei Servizi Sociali, che la presiede. In caso di mancata unanimità la commissione decide a maggioranza.

Il Responsabile del Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport con propria Determinazione dispone gli interventi, così come formulati dalla commissione di cui sopra di cui sopra, al fine di procedere alla materiale erogazione dei benefici e degli interventi concessi. Gli interventi economici riguardanti la copertura di spese di utenze o di locazione sono, di norma, erogate direttamente verso il soggetto creditore.

Art. 6

CRITERI DI ACCESSO E COMPARTECIPAZIONE A PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE AGEVOLATE PER PERSONE ANZIANE

Le prestazioni previste agli articoli 7, 8, 9 10 e 11 sono rivolte alle persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d'età e siano residenti nel Comune di Forlimpopoli.

Ai servizi sociali e socio-sanitari per anziani sono ammissibili anche gli adulti affetti da patologie caratteristiche dell'età senile, purché, di norma, abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno d'età e si trovino in una situazione di totale non autosufficienza.

I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità d'ordine fisico e psichico, ovvero privi di rete parentale accedono prioritariamente ai servizi e agli interventi erogati sulla base del presente regolamento.

Tipologie di servizi e interventi

I servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate nei confronti delle persone anziane si distinguono in:

1. Servizi di sostegno alla domiciliarità;
2. Servizi di tipo semiresidenziale (centri diurni);
3. Servizi di tipo residenziale, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione;
4. Interventi di natura economica (in questo caso come già disciplinate all'art. 5 del presente regolamento).

Modalità di accesso

L'accesso ai servizi e agli interventi sociali e socio-sanitari di cui al presente regolamento si articola nelle seguenti fasi:

- a) Accoglimento della domanda e lettura del bisogno;
- b) Raccolta di informazioni e di documentazione;
- c) Valutazione delle condizioni di bisogno della persona anziana;
- d) Predisposizione del piano assistenziale personalizzato;
- e) Ammissione ai servizi e interventi assistenziali.

L'accesso ai servizi e interventi sociali e socio-sanitari avviene di norma tramite presentazione di apposita domanda, presso la sede del Servizio Sociale del Comune di residenza dell'interessato.

La domanda è sottoscritta dall'interessato o da un suo legale rappresentante; in caso di temporaneo impedimento dell'interessato per ragioni connesse allo stato di salute la domanda può essere sottoscritta dal coniuge (o figura assimilata per legge) o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, ai sensi della normativa vigente.

Il procedimento ha durata massima di 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda e si conclude con l'adozione del relativo atto amministrativo.

Il procedimento può essere sospeso in caso di ritardo nella presentazione da parte del richiedente della documentazione necessaria o nell'acquisizione della documentazione d'ufficio.

Il Servizio Sociale può procedere d'ufficio in caso di:

- ★ anziano in stato di abbandono, incapace di provvedere alle proprie necessità e/o con rete familiare carente;

- ★ situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità e della dignità personale;
- ★ dimissione da strutture sanitarie e socio-sanitarie, al fine di garantire la continuità assistenziale;
- ★ adempimento di provvedimenti giudiziari per la tutela di incapaci.

Criteri per la valutazione dello stato di bisogno di persone anziane

Lo stato di bisogno ai fini dell'erogazione di prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate viene definito sulla base dei seguenti elementi:

- a. Situazione familiare, tenendo conto in particolare di:
 1. capacità di risposta della rete familiare ai bisogni assistenziali e tutelari dell'anziano;
 2. presenza di caregiver;
 3. stato di emarginazione e/o di abbandono dell'anziano;
 4. nucleo multiproblematico;
- b. Bisogno assistenziale emerso dalla valutazione del Servizio Sociale professionale (prestazioni sociali) e/o dell'apposita Unità di Valutazione multidimensionale (prestazioni socio-sanitarie);
- c. Situazione economica;
- d. Contesto abitativo e sociale.

I suddetti criteri vengono utilizzati anche per definire priorità nell'erogazione dei servizi e interventi, nel caso in cui il fabbisogno risulti superiore alle risorse disponibili.

Progetto assistenziale

Il percorso assistenziale dell'anziano si basa sulla presa in carico della persona e su un progetto di intervento personalizzato, condiviso con la persona assistita e, ove possibile, con i suoi familiari, valorizzando le potenzialità di cura delle famiglie e le risorse della rete territoriale.

Nel progetto assistenziale individualizzato sono analizzati i bisogni rilevati, sono definiti gli obiettivi generali e specifici e i tempi di realizzazione, vengono individuate e definite le risorse attivabili nella rete familiare e relazionale del soggetto nonché quelle fruibili nell'ambito della rete del territorio e le loro modalità di erogazione, oltre ai tempi e modi di verifica dei risultati.

Il Servizio Sociale riconosce e supporta la figura del caregiver familiare, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato. Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente o comunque non in grado di prendersi cura di sé.

Il progetto:

per gli interventi e servizi socio-sanitari: viene definito dall'apposita équipe multidisciplinare (Unità di Valutazione Geriatrica);

per gli interventi e servizi sociali: è predisposto dall'Assistente Sociale Responsabile del Caso e sottoposto al parere della Commissione tecnica Anziani costituita all'interno del Servizio Sociale e composta dal Dirigente del Servizio o suo delegato e da almeno due Assistenti sociali assegnati/e all'U.O. Servizi Territoriali per Anziani.

L'attivazione dei servizi e interventi di competenza del Comune previsti nel progetto assistenziale è sottoposta all'approvazione da parte del Responsabile del Servizio Sociale o suo delegato.

In ogni caso l'attivazione del progetto assistenziale è subordinata alla compatibilità con le risorse a disposizione.

Il Progetto assistenziale è sottoscritto dall'utente o suo rappresentante legale e, ove possibile, dal caregiver.

La conclusione del progetto per raggiungimento degli obiettivi ivi previsti comporta la dimissione fisiologica dal servizio; il mancato rispetto degli impegni assunti da parte dell'assistito e/o dei familiari può comportare la dimissione dal servizio.

Art. 7

SERVIZI PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO

I servizi domiciliari sono volti a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita, prevenendo od evitando, per quanto possibile, e nel rispetto delle scelte dell'interessato, l'inserimento in struttura residenziale.

Gli interventi sono rivolti a persone anziane con necessità assistenziali, che vivono sole oppure in famiglie non in grado di assicurare autonomamente l'assistenza necessaria.

I servizi domiciliari sono così articolati:

Assistenza domiciliare: il servizio si rivolge a persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti di vario grado, con bisogni assistenziali di diversa intensità assistibili a domicilio, in collaborazione con i caregiver se presenti.

Il servizio garantisce l'erogazione, in base al programma assistenziale individualizzato, di diverse tipologie di prestazioni erogate da personale specializzato:

I. prestazioni di carattere socio-assistenziale, relative a:

- cura personale (igiene personale, vestizione, movimentazione, somministrazione del cibo, monitoraggio dei disturbi comportamentali ed altri interventi di supporto) e cura dell'ambiente di vita dell'anziano;
- supporto sociale nella vita quotidiana, nel mantenimento dell'autonomia e delle relazioni, nonché nella partecipazione ad attività sociali, anche con accompagnamento all'esterno;

II. supervisione, consulenza, affiancamento e tutoring delle persone assistite a domicilio con l'aiuto di caregiver (familiari o assistenti familiari);

B) Consegna di pasti caldi a domicilio: i pasti sono allestiti da un centro di cottura specializzato per l'alimentazione di anziani.

C) Telesoccorso – telecontrollo (ove attivo): servizi tesi a garantire la possibilità di fronteggiare situazioni di emergenza tramite appositi dispositivi che permettono di attivare interventi di soccorso.

D) Trasporti (ove attivo): per le persone anziane sole, prive di rete familiare potrà essere erogato un contributo economico per fruire del servizio di trasporto ai presidi sanitari per effettuare visite o accertamenti diagnostici o per altre specifiche esigenze, in presenza delle condizioni previste per l'erogazione di contributi economici;

E) Orientamento e affiancamento ai caregiver (tutoring): consulenza sugli aspetti assistenziali, organizzativi e logistici afferenti a situazioni di anziani assistiti a domicilio da familiari e/o assistenti familiari; orientamento alla rete dei servizi del territorio;

F) Operatore di quartiere (ove attivo): servizio articolato per ambiti territoriali, a ciascuno dei quali è assegnato un operatore con il compito di offrire alle persone anziane ivi residenti le seguenti attività di supporto:

- informazione, segretariato sociale, accompagnamento ai servizi, sostegno alle reti sociali e relazionali;
- monitoraggio, rilevazione dei bisogni;
- sostegno alla vita quotidiana e alla domiciliarità, connettendosi con tutte le risorse del territorio ed eventualmente fornendo direttamente interventi di assistenza domiciliare.

Quote di compartecipazione per i servizi domiciliari

I suddetti servizi prevedono una quota di compartecipazione a carico degli utenti determinata dalla Giunta Comunale.

Gli utenti valutati non autosufficienti dall'apposita Unità di Valutazione multidimensionale potranno beneficiare della contribuzione stabilita a carico del Fondo per la Non autosufficienza, sulla base delle disposizioni regionali in materia (DGR n. 273/2016 e ss.mm.ii.). Nella definizione delle quote si tiene comunque conto della loro sostenibilità complessiva per il nucleo da valutare in relazione alle condizioni specifiche (quali ad es.: presenza di più componenti fruitori di servizi domiciliari, spese elevate per altri servizi assistenziali, ecc.).

Per il servizio di **assistenza domiciliare** la partecipazione alla spesa è definita come segue:

per ISEE pari a 0 non è prevista alcuna compartecipazione a carico dell'utente;

per ISEE pari o superiori al 500% del minimo pensionistico INPS al 1° gennaio dell'anno di riferimento (*per il 2018 € 32.982,30*): si considera la quota di compartecipazione massima, corrispondente all'80% del costo del servizio;

per ISEE compresi superiori a 0 e inferiori al 500% del minimo pensionistico INPS al 1° gennaio dell'anno di riferimento: la quota di compartecipazione è calcolata proporzionalmente nell'intervallo superiore a 0 e inferiore all'80% del costo del servizio. Nel caso si debba contribuire con una quota inferiore a 1,75 € (corrispondente ad un' ISEE di 3.000 € ca.) non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa;

in ogni caso, per anziani valutati non autosufficienti dall'apposita Unità di Valutazione multidimensionale che fruiscono della contribuzione del Fondo per la non autosufficienza per il servizio di assistenza domiciliare sociale accreditato ex DGR 514/2009 e s.m.i., la quota di compartecipazione non può superare la quota massima definita sulla base del sistema di remunerazione regionale previsto per il servizio accreditato (*per il 2018 € 9,32 / h*);

per anziani valutati non autosufficienti che non beneficiano di indennità accompagnamento (o analoga) e con ISEE inferiore al 150% del minimo pensionistico INPS (*per il 2018 € 9.894,79*) si applica un'ulteriore decurtazione della quota oraria nella misura € 2,60, fatto salvo successivo aggiornamento da parte della Giunta Comunale;

nel caso, sulla base di quanto previsto dal PAI, venga assicurato un intervento contemporaneo di due operatori, la quota a carico utente, ai sensi del sistema di remunerazione regionale per il servizio accreditato (DGR 273/16 e s.m.i.), è aumentata del 90%.

Per il servizio di **consegna pasti a domicilio** la partecipazione alla spesa è definita come segue:

per ISEE inferiori alla soglia di esenzione stabilita in € 3.000,00, fatto salvo successivo aggiornamento da parte della Giunta Comunale, non è prevista alcuna compartecipazione a carico dell'utente;

per ISEE compreso tra la soglia esenzione e il 120% del minimo pensionistico INPS al 1° gennaio dell'anno di riferimento (*per il 2018 € 7.915,76*): si applica la quota di compartecipazione agevolata, stabilita nel 50% della tariffa ordinaria stabilita dalla Giunta Comunale (attualmente pari a 6,5 €);

per ISEE pari o superiore al 120% del minimo pensionistico INPS al 1° gennaio dell'anno di riferimento: si applica una quota utente pari al 100% della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale (attualmente pari a 6,5 €); per anziani valutati non autosufficienti dall'apposita Unità di Valutazione, che fruiscono del servizio nell'ambito di un progetto di assistenza a domicilio, per effetto della contribuzione del Fondo per la non autosufficienza la quota suddetta viene ridotta nella misura stabilita dalla normativa regionale (attualmente DGR 1206/2007 e s.m.i.), compatibilmente con la disponibilità del Fondo stesso;

per anziani valutati non autosufficienti che non beneficiano di indennità accompagnamento (o analoga) e con ISEE inferiore al 150% del minimo pensionistico INPS si applica la quota di compartecipazione corrispondente alla fascia ISEE precedente.

La partecipazione alla spesa per i servizi di **telesoccorso – telecontrollo** è nulla per ISEE inferiore al 120% del minimo pensionistico INPS al 1° gennaio dell'anno di riferimento e pari al 100% della tariffa per ISEE pari o superiore al valore suddetto. Gli anziani valutati non autosufficienti dall'apposita Unità di Valutazione, che fruiscano del servizio nell'ambito di un progetto di assistenza a domicilio, possono beneficiare della contribuzione del Fondo per la non autosufficienza ai sensi della normativa regionale (DGR 1206/2007 e s.m.i.).

Ove sia necessario attivare d'urgenza i servizi domiciliari, nelle more dell'acquisizione del valore ISEE, può essere definita una quota utente provvisoria pari al 50% della tariffa massima applicabile, salvo conguaglio a seguito della determinazione della quota definitiva.

Per le persone in carico all'U.O. Disabili che già usufruiscano di servizi di assistenza domiciliare al compimento del 65° anno di età, la quota di compartecipazione viene rideterminata in misura non superiore al 50% della tariffa massima per la durata di un anno, decorso il quale si applicheranno le regole ordinarie previste per le prestazioni rivolte agli anziani.

E' possibile attivare d'ufficio servizi di assistenza domiciliare per gravi situazioni di necessità ed urgenza al fine di evitare stati di abbandono o gravi rischi per la salute e la sicurezza dell'anziano. In tali casi, ove l'anziano o i familiari non siano in condizione di disporre delle proprie risorse economiche, la quota di compartecipazione a carico del beneficiario può essere anticipata dal Comune, per il periodo necessario per affrontare le circostanze pregiudizievoli, fatto salvo il recupero del relativo credito nei confronti dell'utente.

I servizi di orientamento e affiancamento caregiver e di “operatore di quartiere” (ove attivati) non prevedono quote di compartecipazione.

Art. 8

ASSEGNI DI CURA

L'assegno di cura è un sostegno economico a favore delle famiglie che assistono a domicilio un anziano non autosufficiente, riconoscendo il lavoro di cura della famiglia per attività socio-assistenziali garantite dalla stessa famiglia direttamente o attraverso altri soggetti. E' disciplinato dalla normativa regionale (L.R. n. 5/1994, L.R. n. 2/2003, D.G.R. 1377/1999 e D.G.R. 2686/2004 e ss.mm.ii.).

La domanda di erogazione dell'intervento, previa valutazione dell'Unità di Valutazione multidimensionale, viene raccolta dall'Assistente sociale del Comune di residenza dell'anziano, che la trasmette all'AUSL della Romagna, responsabile del procedimento amministrativo e della liquidazione del contributo, sulla base dei criteri definiti dalla normativa regionale e con le modalità applicative approvate dal Comitato di Distretto.

Art. 9

ACCOGLIENZA IN CENTRI DIURNI ACCREDITATI E CONTRIBUTI INTEGRATIVI DELLE RETTE

Il centro diurno assistenziale (CD) è un servizio socio-sanitario finalizzato a fornire assistenza, sostegno ed aiuto ad anziani non autosufficienti, garantendo attività di tutela sociosanitaria, socializzazione, riattivazione e mantenimento delle capacità residue, sostenendo altresì le loro famiglie nei compiti di cura a domicilio.

Il servizio, erogato nella fascia oraria diurna, comprende le seguenti prestazioni: assistenza tutelare, assistenza infermieristica, somministrazione pasti, attività ricreativo-culturali, occupazionali e di mobilitazione e riabilitazione, servizio di trasporto degli utenti.

L'accesso ai centri diurni accreditati avviene previa valutazione dell'Unità di Valutazione multidimensionale e non è limitato in base all'ISEE. Il procedimento amministrativo è in capo al Comune di Forlì per i centri diurni di proprietà comunale ("Orsi Mangelli" e Via Campo di Marte).

Le rette per i centri diurni accreditati vengono definite dal Comitato di Distretto ai sensi del sistema regionale di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati (DGR 273/2016 e s.m.i.). All'utente può essere riconosciuto un contributo ad integrazione della retta, alle condizioni previste ai successivi commi.

L'utente ammesso in centro diurno assistenziale è tenuto a pagare la retta a suo carico, utilizzando a tal fine le entrate derivanti da trattamenti economici di qualsiasi natura e/o il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare.

L'utente ammesso in Centro diurno accreditato, ove in possesso di ISEE inferiore a € 12.000,00 può beneficiare di un contributo economico ad integrazione della retta da parte del Comune, calcolato proporzionalmente al valore ISEE; quale ulteriore agevolazione, il contributo giornaliero è aumentato di € 6,00 giornalieri (salvo aggiornamento da parte della Giunta comunale) se l'utente non beneficia di alcuna indennità connessa alla sua condizione di non autosufficienza.

Se l'anziano ammesso al Centro diurno ha figli a carico (compresi nel nucleo ai fini ISEE): per ciascuno i Servizi territoriali competenti predisporranno un progetto individualizzato adeguato.

Gli inserimenti in centri diurni assistenziali autorizzati al funzionamento ai sensi della normativa regionale ma non accreditati non sono oggetto del presente regolamento e per essi non è prevista alcuna integrazione economica da parte del Comune.

Art. 10

ACCOGLIENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE

La Casa residenza per anziani non autosufficienti (CRA) è una struttura socio-sanitaria residenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato, che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere. Il servizio è disciplinato dalla normativa regionale in materia di autorizzazione al funzionamento (DGR 564/2000 e s.m.i.) e di accreditamento socio-sanitario (DGR 514/2009 e s.m.i.)

Presso le CRA accreditate possono essere previsti nuclei o posti dedicati all'accoglienza temporanea post-dimissioni ospedaliere, all'accoglienza di sollievo e all'accoglienza temporanea di persone con demenza.

L'inserimento in Case Residenza per anziani non autosufficienti accreditate ex DGR n. 514/2009, previa valutazione dell'Unità di Valutazione multidimensionale, non è limitato in base all'ISEE e avviene sulla base di una Lista Unica distrettuale gestita dall'AUSL della Romagna, secondo i criteri e indirizzi definiti dal Comitato di Distretto di Forlì.

La domanda di inserimento in Lista Unica, viene raccolta dall'Assistente sociale del Comune di residenza dell'anziano, che la trasmette all'AUSL della Romagna, responsabile del procedimento amministrativo, sulla base dei criteri definiti dalla normativa regionale e con le modalità applicative approvate dal Comitato di Distretto.

Le rette per le case residenza per anziani non autosufficienti accreditate vengono definite dal Comitato di Distretto, su proposta dei gestori, ai sensi del sistema regionale di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati (DGR 273/2016 e s.m.i.). All'utente può essere riconosciuto un contributo ad integrazione della retta, alle condizioni previste al successivo articolo.

Gli inserimenti in strutture residenziali non accreditate, autorizzate al funzionamento ai sensi della normativa regionale (attualmente DGR 564/2000 e s.m.i.) o soggette a dichiarazione di inizio attività (case famiglia / gruppi appartamento) non sono oggetto del presente regolamento e per essi non è prevista integrazione della retta.

Art. 11

CONTRIBUTI INTEGRATIVI DELLE RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE

L'utente ammesso in casa residenza per anziani non autosufficienti è tenuto a pagare la retta a suo carico, utilizzando a tal fine tutte le entrate effettive derivanti da trattamenti economici di qualsiasi natura e/o il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare disponibile, con l'eventuale intervento dei familiari tenuti al mantenimento ai sensi dell'art. 433 e ss del codice civile. E' in ogni modo garantita all'utente la disponibilità di una quota per le spese personali, pari ad un minimo di € 1.350 annui, salvo aggiornamento da parte della Giunta comunale.

Il Gestore della struttura, all'atto dell'ingresso, acquisisce la sottoscrizione da parte dell'interessato o dei familiari di un valido impegno al pagamento della retta.

Nel caso di redditi futuri o acquisibili mediante alienazione o locazione di immobili, il Comune può concedere un contributo ad integrazione della retta a titolo anticipatorio, previa sottoscrizione di apposito impegno al rimborso da parte dell'interessato, dei suoi familiari o del rappresentante legale, anche accompagnato da idonee garanzie.

Il Comune riconosce contributi economici ad integrazione delle rette a carico degli utenti di strutture residenziali accreditate ai sensi della DGR 514/2009 e s.m.i., in base ai criteri di seguito indicati.

- A) Utente senza coniuge e figli: l'accesso al contributo è ammesso per ISEE fino a € 10.000,00; quale ulteriore agevolazione, al fine di ampliare la platea dei beneficiari, viene individuata una soglia ISEE di accesso pari a:
- € 12.000,00 se l'utente beneficia di indennità di importo inferiore all'indennità di accompagnamento;
 - € 15.000,00 se l'utente non beneficia di alcuna indennità connessa alla sua condizione di non autosufficienza.

- B) Utente appartenente a nucleo con altri componenti (rientranti nel nucleo ai fini ISEE): l'accesso al contributo è ammesso per ISEE fino a € 12.000,00; quale ulteriore agevolazione, al fine di ampliare la platea dei beneficiari, viene individuata una soglia ISEE di accesso pari a € 15.000 se l'utente non beneficia di alcuna indennità connessa alla sua condizione di non autosufficienza. Si distinguono i seguenti casi:
- B)1. anziano in nucleo con coniuge che rimane a domicilio: nella definizione del contributo integrativo della retta si garantisce al coniuge a domicilio una disponibilità mensile minima per il suo mantenimento pari al 120% del minimo pensionistico INPS per l'anno di riferimento, tenendo conto di eventuali ulteriori spese (ad esempio spese assistenziali specifiche); il coniuge è considerato capace di contribuire solo per le eventuali risorse eccedenti;
- B)2. anziano con figlio a carico (compreso nel nucleo ai fini ISEE): per quest'ultimo i Servizi territoriali competenti predisporranno un progetto individualizzato adeguato;
- C) anziano con figli non a carico: ciascun figlio è considerato capace di contribuire nei limiti del valore della componente aggiuntiva calcolata ai sensi della normativa ISEE (DPCM 159/2013 e s.m.i., art. 6, comma 3, lett. b);
- D) Le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile (DPCM 159/2013 e s.m.i., art. 6, comma 3, lett. c).

Art. 12

INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI – TIROCINI FORMATIVI

Il Comune promuove progetti di inserimento lavorativo mediante appositi tirocini formativi indirizzati a cittadini in condizioni di deficit psicofisici e/o comprovato disagio sociale individuati dagli operatori dei servizi sociali del Comune o dell'A. USL che all'uopo predispongono un apposito progetto e svolgono funzioni di tutor. In particolare, gli inserimenti riguardanti i soggetti non rientranti nella categoria di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 25 della L.R. 17/2005 così come modificata dalla L.R. 7/2013 potranno riguardare soggetti che presentano una condizione di fragilità così specificata (con riferimento alla Delibera di Giunta Regionale 379/2014):

- deve qualificarsi come dinamica, in quanto può riguardare una situazione transitoria e non deve quindi cristallizzare la condizione delle persone in una categorizzazione permanente che si può configurare come stigmatizzante;
- è caratterizzata da multifattorialità, in quanto è correlabile a diverse variabili, di cui alcune di natura sociale, e altre di natura individuale;
- deve essere funzionale esclusivamente alla misurazione della distanza degli utenti dalla piena occupabilità;
- comprende la possibilità di essere ridotta e/o estinta mediante il ricorso a politiche attive di partecipazione al lavoro che favoriscano l'incontro tra persone e lavoro.

Gli inserimenti potranno svolgersi presso uffici comunali, nel caso il soggetto promotore non sia il medesimo Comune, o esternamente presso aziende o enti appositamente convenzionati.

Il rapporto fra Comune e soggetto inserito non si configura come rapporto di lavoro ma rientra nel quadro degli interventi di assistenza sociale di cui alla L.R. 2/2003, e/o di supporto all'inserimento lavorativo di cui alla L.R. 17/2005 e/o della promozione dell'autonomia, dell'integrazione sociale e dell'aiuto alla persona come da art. 5, 8 e 9 della L. 104/92. Detto rapporto non determina quindi vincoli per il Comune e non potrà dare adito ad alcuna rivendicazione di assunzione da parte dei soggetti inseriti. L'inserimento lavorativo mediante tirocinio formativo potrà essere promosso direttamente dal Comune o attraverso l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese o mediante il Comune di Forlì.

Il luogo di svolgimento, l'orario di servizio, la durata, il tutoraggio ed il compenso del tirocinio formativo sono stabiliti nell'atto di approvazione del progetto d'inserimento. I soggetti inseriti sono coperti da polizza assicurativa per infortuni e danni a terzi a carico del Comune o delle Aziende od Enti presso cui si svolge l'inserimento, durante tutto il periodo della sua durata.

Art. 13

INSERIMENTI DI CITTADINI PENSIONATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

Il Comune di Forlimpopoli organizza l'inserimento di cittadini pensionati in attività socialmente utili o direttamente o convenzionandosi con associazioni di volontariato ai sensi della L. 266/91. Gli interessati devono avere, di norma, un'età compresa fra i 55 e i 75 anni ed essere fisicamente idonei. Le attività d'impiego comprendono i servizi di guardiania in genere, l'apertura e la chiusura di spazi pubblici, la pulizia e la cura del verde pubblico, piccoli lavori di manutenzione sul patrimonio pubblico, l'assistenza al trasporto di studenti o di anziani, l'assistenza pre e post scuola agli alunni minori, le attività ricreative e di socializzazione rivolte ad anziani e minori, il supporto alle iniziative culturali e turistiche, il supporto all'archiviazione degli atti, altre attività simili e non dovranno essere sostitutivi di personale di ruolo.

Gli inserimenti sono disposti dal Capo IV Settore, previa la pubblicazione di un apposito Avviso Pubblico, nell'ambito di un fondo stabilito ad inizio anno dalla Giunta specificante altresì il compenso orario per le prestazioni svolte.

Ogni pensionato opererà nella supervisione del Responsabile di Settore competente, individuato nell'atto di approvazione dell'intervento e sarà coperto da polizza assicurativa per infortuni e danni a terzi a carico del Comune.

Art. 14

INSERIMENTI IN ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI SOGGETTI BENEFICIARI DI MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO

Il Comune favorisce l'inserimento dei soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito, di natura nazionale e/o locale, presso le associazioni di volontariato che si rendono disponibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge n. 12 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014. I soggetti inseriti in tali progetti potranno beneficiare della copertura assicurativa INAIL nei limiti previsti dalla normativa sopra indicata.

Il Comune in favore del quale viene realizzato il progetto di utilità sociale è tenuto a verificare i dati identificativi del progetto individuato dalle organizzazioni di volontariato rilasciandogli

apposita attestazione. Spetta inoltre al Comune verificare, presso l'INPS, la sussistenza dei requisiti dei soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito per quanto riguarda le misure erogate in ambito nazionale.

Le misure di sostegno al reddito d'ambito locale sono quelle disciplinate dall'art 5 del presente regolamento.

Art. 15

VACANZE ANZIANI

Il Comune supporta e favorisce l'organizzazione di soggiorni in località climatiche destinati a cittadini anziani nell'ambito del territorio provinciale, provvedendo in toto alle spese di trasporto e all'eventuale integrazione delle quote alberghiere per gli utenti in condizioni economiche svantaggiate.

Ogni anno il Comune nell'ambito del PEG definisce i turni di vacanza e di fuoriuscite giornaliere previsti per quell'anno per i quali sostiene il relativo costo del trasporto.

La scelta dei luoghi di destinazione sarà effettuata dagli anziani interessati in un'apposita assemblea pubblica organizzata dal Comune e dal gestore del centro sociale. La domanda per la partecipazione ai turni di vacanze e alle gite giornaliere dovrà essere effettuata direttamente al gestore del centro sociale degli anziani il quale trasmetterà l'elenco dei richiedenti al Comune.

Nel caso un cittadino anziano ravvisi il bisogno di integrazione della quota alberghiera bisognerà fare apposita domanda secondo la procedura di cui al precedente art. 5.

Art. 16

ORTI PER ANZIANI

Le persone pensionate possono ricevere in comodato lotti di terreno destinati a coltivazione ortiva. Sono esclusi dall'assegnazione coloro che dispongono a qualsiasi titolo, per una quota superiore al 50%, di altro terreno coltivabile pubblico o privato intestato al richiedente o al coniuge o convivente more uxorio o familiare convivente, o svolgono attività di coltivazione continuativa su fondi appartenenti a familiari o a terzi, posti nel territorio comunale e/o nei Comuni limitrofi. La Giunta approva un regolamento specifico di disciplina delle modalità di conduzione dell'orto. L'assegnazione dell'orto viene disposta con proprio atto dal Responsabile del Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport sulla base di un sistema a punti così definito:

Numero Componenti Nucleo Familiare	Punteggio
1	5
2	3
superiore a 2	1

Età	Punteggio
fino a 65	1
da 66 a 70	2
da 71 a 75	3

da 76 in su	5
-------------	---

ISEE dell'anziano richiedente (in caso di assenza di reddito si considera quello dell'eventuale coniuge o convivente more uxorio)	Punteggio
fino a 120% minimo INPS	5
> 120% fino a 150% minimo INPS	4
> 150% fino a 180% minimo INPS	3
> 180% fino a 200% minimo INPS	2
oltre al 200% minimo INPS	1
Nel caso non si presenti l'ISEE	0

A parità di punteggio, l'assegnazione dell'orto verrà concessa al richiedente più anziano

Art. 17

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE

Vengono erogati contributi ad associazioni od enti per progetti d'utilità sociale sulla base della seguente modalità.

Presentazione di una domanda su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali da inoltrare entro il 30 Aprile per i progetti con svolgimento nell'anno in corso.

Oggetto della domanda possono essere solo attività da svolgersi nell'ambito del territorio comunale. Le Associazioni devono essere iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni da almeno 3 anni. Ogni Associazione od ente non può presentare più di una domanda per anno.

L'erogazione dei contributi, che non potrà superare il 50% della spesa prevista, è deliberata dalla Giunta entro il 15 Giugno previo parere della Consulta Sociale ed avverrà secondo le seguenti modalità:

- =erogazione di una quota pari al 40% al momento dell'approvazione del contributo;
- =erogazione del restante 60% del contributo approvato a conclusione dell'iniziativa dietro presentazione da parte del soggetto beneficiario di una relazione conclusiva del progetto da predisporre su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Sociali e, di norma, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Nella valutazione relativa alla quantificazione del contributo la Giunta privilegerà progetti che:

- 1) Diano continuità a delle azioni già avviate nel territorio che abbiano dimostrato di essere valido supporto all'Ente comunale in ambito sociale;
- 2) Non sovrappongano la propria azione a proposte già attive ed efficaci sul territorio comunale;
- 3) Si coordinino con le azioni messe in campo dal Comune in ambito sociale e, eventualmente, con altre realtà del territorio.
- 4) Prevedano la collaborazione con altre Associazioni del Comune;
- 5) Siano rivolti alla prevenzione, all'eliminazione, al sollievo di situazioni di disagio economico, sociale, culturale, psicologico;
- 6) Promuovano e divulgino la cultura della solidarietà, dell'aiuto reciproco e del volontariato come bene prezioso per l'intera società;

- 7) Favoriscano la formazione di nuovi volontari che vadano ad inserirsi nel tessuto sociale della città;
- 8) Promuovano e favoriscano buone pratiche socio-sanitarie da diffondere e valorizzare tra tutti i cittadini.

Qualora in sede di consuntivo le spese associative dovessero risultare di ammontare inferiore al preventivo sulla base del quale il contributo è stata concesso in misura tale da rendere detto contributo superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute, si provvederà direttamente, in sede di erogazione del rimanente 60% del contributo, a ridurre l'importo concesso affinché questi rientri nei parametri percentuali sopra definiti.

Per progetti particolarmente meritevoli la Giunta può, eccezionalmente, erogare contributi ad associazioni od enti anche in difformità dai suddetti criteri fino ad un valore massimo del 20% rispetto a quanto previsto nell'apposito stanziamento di bilancio.

Art. 18

CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA DI STUDENTI CON DISABILITA' GRAVE

Si tratta di contributi previsti per facilitare l'accesso e la frequenza scolastica di studenti con disabilità grave (L.104/92) e comprendono:

- =spese per il trasporto scolastico;
- =spese relative alla fornitura di personale di assistenza in orario scolastico ed extrascolastico;
- =contributi per l'acquisto di attrezzatura speciale.

Il piano annuale degli interventi richiesti dai singoli Istituti Scolastici, viene approvato dalla Giunta con proprio atto, previa opportuna concertazione con l'ASL, i Dirigenti Scolastici del territorio e l'Istituto Scolastico Provinciale, in conformità a quanto disposto dall'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica e formativa degli alunni disabili, ai sensi della L.104/1992.

Art. 19

ESENZIONE E/O RIDUZIONE RETTA PER MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO, CENTRI EDUCATIVI E CENTRI ESTIVI

L'interessato, o chi per esso, dovrà presentare specifica domanda utilizzando l'apposito modello predisposto dai servizi sociali secondo la seguente tempistica:

- per esonero mensa e/o trasporto scolastico entro il I giorno d'apertura dell'a.s.
- per esonero centri estivi entro il termine della I settimana di giugno

Di norma è richiesto che qualora l'accesso al servizio risulti facoltativo (es. mensa scolastica presso sezioni delle scuole elementari non a tempo pieno), i genitori siano entrambi occupati in regolare attività lavorativa, o con documentata impossibilità a provvedere alla custodia e cura dei minori.

In ogni caso, qualora il tenore di vita effettivo emergente da appositi accertamenti fosse in contrasto con lo stato di indigenza risultante dalla documentazione prodotta l'intervento di assistenza economica non verrà concesso.

Viceversa, in caso di particolare e motivata significatività dell'intervento si può prescindere dal requisito economico di cui al punto 4. A questa variabile si associa la valutazione circa i riflessi economici derivanti dalla eventuale presenza di qualche malattia o altri stati di bisogno debitamente documentati.

L'esenzione sarà accordata sulla base delle seguenti fasce di ISEE:

ISEE	Percentuale di esenzione
≤ 130% minimo INPS	75%
tra il 130% e il 140% minimo INPS	50%
tra il 140% e il 150% minimo INPS	25%
superiore al 150% minimo INPS	0%

Nell'ambito degli interventi di cui all'art.5 sarà possibile concedere esenzioni totali su proposta delle Assistenti sociali per casi ritenuti di particolare necessità.

Per quanto concerne la richiesta di esonero/riduzione retta dei centri estivi la proposta dell'Assistente Sociale sarà vincolata dai seguenti punti, salvo presenza di comprovate e gravi situazioni di bisogno che giustificano apposite deroghe:

- l'integrazione comunale verrà concessa per un periodo non superiore a quattro settimane, anche non continuative;
- il costo dei pasti resta a completo carico delle famiglia;
- nessuna riduzione nel caso uno dei genitori non lavori;

Possono essere ammesse al beneficio anche richiedenti che presentino la domanda fuori dai termini previsti ma solo qualora sussistano giustificati motivi, quali, ad esempio, trasferimenti di nuclei con minori da altri Comuni nel corso dell'anno scolastico.

Il Responsabile del Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport con propria Determinazione dispone gli interventi di cui sopra al fine di procedere alla materiale erogazione dei benefici e degli interventi concessi.

Art. 20

CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO

Vengono erogati contributi per progetti di qualificazione scolastica presentati dai seguenti soggetti operanti nel territorio comunale:

- =scuole elementari, medie, superiori;
- =comitati dei genitori e/o degli studenti;
- =associazioni operanti in campo formativo.

Le domande di contributo dovranno indicare:

- =il programma dell'attività o dell'iniziativa che s'intende effettuare e gli obiettivi preposti;

- =il preventivo di spesa;
- =l'indicazione dei soggetti coinvolti.

L'Amministrazione può determinare anno per anno le tematiche sulle quali concentrare i contributi in via prioritaria, altrimenti verranno privilegiati, in linea generale, le seguenti attività:

- =prevenzione delle difficoltà d'apprendimento e del disagio scolastico;
- =integrazione degli alunni con deficit;
- =integrazione pluri-etnica e multiculturale;
- =continuità educativa;
- =educazione alla pace ed ambientale;
- =educazione sanitaria, alimentare, psicomotoria;
- =sviluppo di conoscenze multimediali;

Le richieste di contributo vanno presentate entro il mese di dicembre per l'anno scolastico in corso.

L'erogazione di detti contributi verrà disposta con proprio atto dal Responsabile del Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport previa comunicazione alla Giunta.

Art. 21

PROVVEDIMENTI DI DINIEGO

I provvedimenti di diniego in relazione alle domande pervenute per gli interventi di cui al presente regolamento ritenute non rispondenti ai criteri esplicitati nei precedenti articoli verranno comunicati agli interessati entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'atto.

Art. 22

RICORSI

Le decisioni del Responsabile del Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport circa l'erogazione o la negazione di prestazioni socio-assistenziali sono atti definitivi e pertanto impugnabili in sede giurisdizionale.

Eventuali esposti o richieste di riesame vanno indirizzate al Responsabile del Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport.

Le forme di partecipazione agli interessati ai procedimenti amministrativi relativi all'adozione degli atti di cui al presente regolamento sono quelle previste al Cap. III delle L. n. 241/1990.

Per le tutele di legge riferite a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolari compiuti dagli uffici dell'Ente nell'attuazione del presente regolamento i cittadini possono attivare il Difensore Civico.

Art. 23

MUTAMENTI SITUAZIONE ECONOMICA

I nuclei familiari che a seguito di richiesta, accedono a prestazioni o servizi sociali o assistenziali agevolate ai sensi del presente regolamento, sono tenuti a comunicare tempestivamente agli operatori amministrativi referenti del servizio sociale, qualsiasi modifica o miglioramento della loro situazione economico – reddituale che potrebbe comportare modifiche nell'utilizzo della prestazione sociale agevolata.

Al fine di semplificare alle persone anziane l'accesso alle prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento, in caso di prestazioni continuative e pluriannuali, l'Ufficio dei Servizi Sociali può provvedere d'ufficio all'aggiornamento annuale della situazione economica dei nuclei familiari in cui siano presenti solo componenti titolari esclusivamente di pensione. Rimane comunque in capo agli stessi l'obbligo di comunicare all'Ufficio dei Servizi Sociali qualsiasi modifica della composizione del nucleo familiare o della situazione economico - reddituale non legata al reddito da pensione.

Nel caso il richiedente presenti un nuovo ISEE o un ISEE corrente ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 si stabilisce che:

qualora in corso di apertura di un bando di concorso per la concessione di prestazioni o per l'iscrizione ad un servizio o l'accesso ad una graduatoria venga presentata un nuovo I.S.E.E. o un I.S.E.E. corrente questa verrà valutata per accedere agli elenchi e/o graduatorie di accesso al servizio, purché presentata entro la data di scadenza del bando.

Qualora venga presentata dal cittadino (o venga richiesta la presentazione al cittadino da parte dall'Ente ai sensi dell'art. 10 comma 2) un nuovo I.S.E.E. o un I.S.E.E. corrente durante il periodo ed in corso di erogazione di un servizio a domanda individuale con tariffazione del servizio, la nuova tariffa determinata dal nuovo I.S.E.E. o dall' I.S.E.E. corrente avrà effetto dal primo mese successivo di tariffazione a quello di presentazione del nuovo ISEE o dell'ISEE corrente.

Qualora venga presentata dal cittadino (o venga richiesta la presentazione al cittadino da parte dall'Ente ai sensi dell'art. 10 comma 2) un nuovo ISEE o un ISEE corrente prima dell'approvazione dell'atto di concessione di una contribuzione o di un sussidio economico, il nuovo I.S.E.E. o l' I.S.E.E. corrente avrà effetto immediato sulla valutazione della continuità dell'erogazione della prestazione, in relazione ai requisiti d'accesso della prestazione medesima.

L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

Art. 24

CRITERI PER ESCUDERE DALL'ATTRAZIONE NEL NUCLEO FAMILIARE DI ALCUNI COMPONENTI

Il D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 prevede la possibilità di escludere dall'attrazione nel nucleo familiare di alcuni componenti nel caso si accerti l'effettiva estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

- A)** ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. e) affinché la pubblica autorità competente in materia di servizi sociali possa attestare l'esclusione dell'attrazione nel nucleo familiare ai fini ISEE del figlio minore, del genitore non coniugato non convivente si definiscono i seguenti criteri (che concorrono insieme all'attestazione dell'esclusione):

- qualora venga presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del T.U. 445/00 s.m. del dichiarante la DSU ISEE, sottoscritta da entrambi i genitori, consapevoli delle responsabilità anche penali di quanto dichiarano, nella quale siano presentati elementi concreti per la verifica della effettiva *estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici* con l'altro genitore non coniugato non convivente;
- qualora venga accertata dai servizi sociali, tramite il competente servizio di Polizia municipale, l'effettiva irreperibilità del genitore non coniugato e non convivente presso il domicilio del nucleo familiare del figlio; (tale criterio se presente può essere sufficiente da solo);
- qualora non sussistano, verificati direttamente dalla Pubblica Amministrazione procedente, presso l'Ufficio del Registro trascrizioni di atti nei quali i genitori non coniugati non conviventi risultino coparti dell'atto trascritto;

B) ai sensi dell'art. 6 comma 3 lett. b) n. 2) affinché la pubblica autorità competente in materia di servizi sociali possa attestare l'esclusione dell'attrazione nel nucleo familiare ai fini ISEE dell'assistito del figlio non convivente si definiscono i seguenti criteri (che concorrono insieme all'attestazione dell'esclusione):

- Per le situazioni già in carico ai servizi sociali territoriali, qualora venga accertata dagli stessi, direttamente, mediante la propria attività o il competente servizio di Polizia municipale, la non sussistenza di attività che coinvolga il figlio non convivente nei confronti del genitore assistito, documentata tramite gli strumenti tecnici del servizio sociale professionale ;
- qualora venga presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del T.U. 445/00 s.m. del dichiarante la DSU ISEE, sottoscritta anche dal figlio non residente, consapevoli delle responsabilità anche penali di quanto dichiarano, nella quale si presentino elementi concreti per la verifica della effettiva *estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici* con il figlio non convivente;
- qualora venga accertata dai servizi sociali, tramite il competente servizio di Polizia municipale, l'effettiva irreperibilità del figlio non convivente presso il domicilio del nucleo familiare dell'assistito; (tale criterio se presente può essere sufficiente da solo);
- qualora non sussistano, verificati direttamente dalla Pubblica Amministrazione procedente, presso l'Ufficio del Registro trascrizioni di atti nei quali assistito e figlio non convivente risultino coparti dell'atto trascritto;
- qualora non sussistano, con accertamenti effettuati in qualsivoglia modalità dalla Pubblica Amministrazione procedente, conti correnti e depositi di titoli e altre forme di gestione del denaro tra i genitori non coniugati non conviventi.

C) ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. e) in tema di esclusione dell'attrazione dell'altro coniuge non convivente **nel nucleo familiare ai fini ISEE** qualora sussista "abbandono del coniuge" si definiscono i seguenti criteri (che concorrono insieme all'attestazione dell'esclusione):

- quando sussistano provvedimenti giurisdizionali anche temporanei o interlocutori o di rinvio ad altra data d'udienza ove al contempo l'autorità giurisdizionale accerta lo stato di fatto di separazione dei coniugi (sentenze con decisione su una parte della causa che per intanto accertano o stabiliscono lo stato di separazione, ordinanze e decreti d'urgenza a tutela dei coniugi, di uno di questi e/o di figli, ordinanze di rinvio ad altra udienza che per intanto accertino e/o stabiliscano la situazione di fatto dei coniugi);
- relazioni di servizio sociale professionale che accertino lo stato di fatto di separazione dei coniugi a fronte della presa in carico, già attiva, di almeno uno dei due coniugi;
- situazioni anagrafiche e di stato civile che accertino una nuova situazione di convivenza di uno dei coniugi con terzi e/o figli nati da tale convivenza;
- situazione anagrafiche che comprovino l'irreperibilità di uno dei due coniugi;
- istituti giuridici non ancora riconosciuti nell'ordinamento italiano, sanciti da provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno Stato estero, prodotte con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi, purché trascritti negli atti dello stato civile italiano.

Art. 25

CONTROLLI E VERIFICHE

Per garantire il controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni il Comune si avvarrà della collaborazione del Ministro delle Finanze nonché degli Uffici periferici dello stesso Ministero, e degli altri Comuni o pubbliche amministrazioni.

Il Comune può altresì effettuare controlli autonomi su tutti gli indicatori in particolare per quelli reddituali, immobiliari o altro e/o può richiedere al cittadino stesso i documenti comprovanti l'auto dichiarazione prodotta anche al fine di procedere alla correzione di errori materiali o di modesta entità.

I controlli possono essere effettuati anche tramite lo scambio di informazioni tra i settori del Comune e con altre pubbliche amministrazioni.

Le verifiche dirette sono effettuate dal Comune accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico e telematico tra banche dati. Solo ove sia ciò non sia possibile, potrà richiedere all'interessato la documentazione comprovante quanto dichiarato.

Qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati sono invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti il Comune si riserva la possibilità di sospendere l'erogazione del beneficio in questione.

Qualora sia rinvenuta la irregolarità insanabile delle dichiarazioni rese, il Comune si attiverà per adottare ogni provvedimento necessario per dar corso all'applicazione dell'art. 78 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

I cittadini, che abbiano usufruito indebitamente di tariffe agevolate o benefici economici concessi dal Comune sulla base di dichiarazioni mendaci o falsa documentazione, sono punibili ai sensi di legge. In tutti i casi è fatto loro obbligo di corrispondere, a effetto di rimborso, l'intero importo del beneficio indebitamente fruito. La persona interessata perderà ogni diritto alla prestazione concessa.

I controlli saranno effettuati su tutte le dichiarazioni ISEE che presentano una somma dei redditi ai fini ISEE ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 159/13 pari a zero e a campione su una

percentuale variabile dal 2% al 10% delle restanti certificazioni presentate in corso d'anno e ogni qualvolta si manifesti un fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni.

L'amministrazione comunale nello svolgere i controlli potrà attenersi a linee guida oggetto di un protocollo operativo tra i soggetti coinvolti nel sistema integrato di controllo.

Art. 26

DECADENZA DALLE PRESTAZIONI

1. La decadenza dalle prestazioni sociali agevolate è disposta dal Servizio Sociale del Comune nel momento in cui vengono meno i presupposti e le condizioni o le situazioni che ne hanno determinato l'erogazione.

2. Fatte salve disposizioni specifiche che la prevedano, la decadenza può essere disposta nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento da parte dell'utente o degli altri soggetti obbligati della quota di compartecipazione dovuta;
- b) mancato utilizzo del servizio, senza adeguata motivazione, per un periodo di tempo continuativo superiore a due mesi;
- c) reiterato non rispetto delle regole di funzionamento del servizio.

3. La decadenza dalla prestazione agevolata viene comunicata dal Servizio Sociale del Comune al destinatario con esplicitazione delle motivazioni che l'hanno determinata.

Art. 27

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa alle persone di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune e con le modalità previste dalla vigente normativa in tema di tutela della riservatezza e dei dati personali. I dati potranno essere comunicati per finalità istituzionali inerenti la specifica pratica ad altri Uffici Comunali e a Enti Pubblici diversi (INPS, Ministero del Tesoro, Ministero delle Finanze, AUSL, ecc.).

Art. 28

Il minimo INPS di cui alle prestazioni del presente regolamento è quello dell'anno in corso per il quale si è presentato la domanda.